



S E N T E N Z A N . 6 2 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73706

R I P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata il (omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Marzuillo (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Ponti Rossi n° 170 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 6 settembre 2022 (omissis), in qualità di docente nella scuola pubblica con contratto a tempo indeterminato, ha riproposto un giudizio originariamente incardinato dinanzi al tribunale di Napoli: nel quale, con ricorso ai sensi dell'art. 445-*bis* c.p.c. conseguente ad un'istanza formulata all'INPS il 2 marzo 2020, lei aveva domandato che venisse accertata la riduzione permanente della propria capacità lavorativa, in misura

superiore al 74%, alla luce di una pluralità di patologie. Oltre a ribadire tale presupposto sostanziale, la (omissis) ha evidenziato che, riguardo alla domanda così azionata, con decreto emesso il 31 maggio 2022 il giudice civile aveva ascrivito la giurisdizione a questa Corte; e, nel reiterare la pretesa originaria, ha chiarito che il proprio interesse ad agire consisteva nell'ottenere il beneficio previsto dal comma 3 dell'art. 80 della legge n° 388/2000.

2. Con comparsa depositata il 12 settembre 2024 si è costituito l'INPS, eccependo l'inammissibilità della domanda della (omissis), perché nell'istanza amministrativa costei si era limitata a chiedere l'accertamento della propria invalidità civile, senza alcuno specifico riferimento al beneficio di cui al predetto art. 80; nonché lamentando la vaghezza della pretesa a tal proposito, almeno sul piano temporale.

3. Dopoché la (omissis) aveva replicato alle doglianze dell'INPS con memoria prodotta il 20 settembre 2024, l'udienza svoltasi cinque giorni dopo si è conclusa con una riserva istruttoria: la quale è stata sciolta con ordinanza depositata il 21 dicembre di quello stesso anno, venendo demandata al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: CML) una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se, alla data dell'istanza presentata il 2 marzo 2020 e comunque all'attualità, il grado di invalidità della (omissis) risultasse superiore al 74%.

Quindi il 23 aprile 2025 il CML ha depositato la propria relazione preliminare, ascrivendo all'odierna ricorrente un grado d'invalidità del 78%: che, in assenza di osservazioni critiche da alcuna delle parti, è stato confermato con nota del 1° luglio 2025.

Infine, dopo che il 28 di quello stesso mese la (omissis) aveva prodotto una memoria conclusionale, all'udienza del 3 settembre 2025 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato

in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente, a suffragio della giurisdizione di questa Corte sulla domanda attorea e dell'ammissibilità di quest'ultima, devono richiamarsi le considerazioni di cui all'ordinanza emessa il 21 dicembre 2024.

Invero, nella narrativa dell'originario ricorso dinanzi al tribunale di Napoli (all. D1 all'atto di riassunzione), la (omissis)aveva evidenziato di esser dipendente dell'Amministrazione scolastica, a tempo indeterminato; e di voler ottenere, in virtù di un grado di invalidità a suo dire superiore al 74%, il beneficio pensionistico contemplato dal comma 3 dell'art. 80 della legge n° 388/2000. Proprio quel presupposto sostanziale, comunque confermato dall'estratto contributivo (all. E all'atto di riassunzione), e quell'ammissibile finalità hanno indotto l'adito tribunale a declinare la giurisdizione in favore di questa Corte, del tutto condivisibilmente.

Orbene al caso di specie può mutuarsi il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo ad un giudizio, *ex art. 445-bis c.p.c.*, finalizzato ad accertare l'analogo *status* di portatore di *handicap* grave: principio a mente del quale "... l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico - fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445-*bis* c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo" (Cass. n° 24953/2021). Dall'INPS è appunto venuto tale diniego, con il verbale della visita a cui, il 17 giugno 2021, è stata sottoposta la (omissis): venendole ascritto un grado d'invalidità del 55% (all. D3).

È altresì innegabile che tale valutazione le precludesse in radice di formulare qualsivoglia ulteriore istanza basata su un più elevata misura di invalidità, rendendo perciò attuale il suo interesse a contestare quella medesima valutazione:

così da poter poi ottenere, una volta riveduta quest'ultima *in melius* e "... previa domanda amministrativa all'INPS, ... il beneficio dell'accredito contributivo, a prescindere dalla richiesta (contestuale) di un trattamento pensionistico ..." (Cass. n° 30636/2022). In altre parole, "... il riconoscimento dello stato d'invalidità in misura superiore al 74% non costituisce ... una frazione del diritto che intende farsi valere, ma rappresenta il presupposto ..." sostanziale per poter "... usufruire del *bonus* contributivo una volta raggiunto il requisito anagrafico per la pensione e, pertanto, costituisce un accertamento immediatamente produttivo di effetti giuridici ...", con conseguente attualità dell'interesse al relativo accertamento (Cass. n° 36948/2022, laddove viene disatteso un gravame dell'INPS il cui primo motivo ricalcava le odierne doglianze di detto convenuto).

5. Venendo quindi al merito, il CML ha valutato nel 78% l'invalidità della (omissis), ascrivendole anche una rinite cronica, caratterizzata però da riacutizzazioni stagionali. Tuttavia, anche escludendo quest'ultima patologia proprio a causa della sua altalenanza temporale, globalmente l'invalidità si attesterebbe comunque al 75%. Esattamente, infatti, la misura del 50% equivale a quella massima riferita ad una "sindrome depressiva endogena media", di cui al codice 2209 del decreto ministeriale 5 febbraio 1992; mentre per la complessiva patologia artrosica, rispetto ad una misura fissa del 75% riferita alla "anchilosi di rachide totale" e al codice 7001, è stato attribuito dal CML un valore del 50%.

Tali considerazioni peritali appaiono congruamente motivate, anche riguardo alle ulteriori infermità reputate, invece, insuscettibili di valutazione; ed oltretutto nessuna delle parti ha mosso doglianze rispetto alla relazione peritale.

6. Conclusivamente, avuto riguardo al predetto grado d'invalidità contemplato dal comma 3 dell'art. 80 della legge n° 388/2000, in capo alla (omissis)va

riconosciuto il diritto al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, per ciascun anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto dal 2 marzo 2020 in poi.

7. Tuttavia le incertezze giurisprudenziali riguardo ai passaggi procedurali e giudiziali attraverso cui pervenire al riconoscimento del beneficio in argomento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica d'ufficio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73706, riproposto da (omissis) contro l'INPS:

- 1) dichiara il diritto di (omissis) al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, per ciascun anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto dal 2 marzo 2020 in poi;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 settembre 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 11.03.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli